



www.libertaefuturo.it

Proposta di Legge

“ Moschee e Legalità”

Interventi per la regolamentazione della realizzazione di centri Islamici

d'iniziativa: **LIBERTA' E FUTURO**

Relazione

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di regolamentare un bene culturale di interesse religioso, quale l'edificio di culto e/o adibito al culto , bilanciando il diritto a professare la propria fede da parte della confessione religiosa con la tutela dei fondamentali diritti della persona così come riconosciuti nei principi della nostra Costituzione e nelle Convenzioni Internazionali sui diritti dell'uomo sottoscritti e ratificati dalla Repubblica.

Occorre ricordare che la normativa attuale in materia di beni culturali , dlgs 22.01.2004 n. 42 , pur trattando in generale dei beni culturali di interesse religioso , è lacunosa per gli edifici di culto e/o adibiti al culto , che può essere definita un genere specifico della più ampia categoria dei beni culturali di interesse religioso.

L'art. 9 bis vuole tradurre nella realtà i principi sanciti all'art. 8 e 117 lett c) e s) della Costituzione , tenendo conto della normativa attuale sui culti ammessi l. 24.06.1929 n. 1159 e r.d 28.02.1930 n. 289 e ss.

L'art. 9 ter si occupa delle disposizioni transitorie per gli edifici di culto di confessioni acattoliche prive di Patto di Intesa ratificato dall'Organo Legislativo della Repubblica.

Non si tratta di una limitazione alla libertà religiosa , ma di una necessaria regolamentazione in materia dove al diritto di esercizio legittimo della pratica della confessione religiosa la Repubblica deve tutelare e garantire *in primis* il diritto delle fondamentali libertà della persona, quali l'uguaglianza tra gli esseri umani senza discriminazione di razza, sesso, religione , espressione dei principi riconosciuti da decenni sia a livello nazionale che internazionale.

La proposta prende il nome

“ Moschee e Legalità”

Interventi per la regolamentazione della realizzazione di centri Islamici

PROPOSTA DI LEGGE

1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

Art. 9 bis (Edifici di culto)

Gli edifici di culto di appartenenza degli enti ed istituzioni della Chiesa

Cattolica Romana Apostolica , saranno costruiti e/o destinati al culto secondo quanto previsto e concordato con l'Accordo di Modificazione dei Patti Lateranensi del 1984 , e seguenti .

Le confessioni acattoliche munite del Patto di Intesa con lo Stato Italiano e ratificato dall'Organo Legislativo , come previsto dall'art. 8 comma 2 e 3 della Costituzione , potranno costruire e/o destinare edifici alle pratiche di culto se previsti e concordati nel patto medesimo.

Le regioni e gli enti locali avranno competenza concorrente come previsto dall'art. 117 Costituzione, per gli edifici di culto di cui ai comma precedenti, in merito alle pratiche amministrative inerenti le concessioni edilizie e/o permessi a costruire necessari.

Le confessioni acattoliche ,che non rientrano nel comma 2 del presente articolo e quelle che professino e/o diffondano principi contrari alla tutela dei diritti della persona , così come enunciati nella Costituzione e nelle Convenzioni Internazionali in materia sottoscritte e ratificate dalla Repubblica, non potranno costruire e/o destinare con cambio di destinazione d'uso edifici alle pratiche di culto

2. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo l'art. 9 bis è inserito il seguente:

Art. 9 ter
(Disposizioni transitorie)

Gli edifici di culto già edificati sul territorio della Repubblica di appartenenza a confessioni acattoliche prive del Patto di Intesa ratificato dall'Organo Legislativo , saranno considerati come edifici privati aperti al pubblico e sottoposti alle disposizioni normative in materia , comprese quelle di edilizia igienico-sanitaria, abitativa, fiscale , di controllo e sicurezza da parte degli organi preposti.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a far data dalla promulgazione e pubblicazione del provvedimento di modifica del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42